

**Comunicato al pubblico ed ai creditori del concordato preventivo a carico della Cmr - Cooperativa muratori di Reggio - Sc.**

-----

A seguito della pubblicazione di articoli di stampa e di servizi televisivi sulla liquidazione del compenso ai Commissari giudiziali della Cmr - Cooperativa muratori di Reggio - Sc, la Sezione fallimentare di questo tribunale ha ritenuto opportuno pubblicare sul portale dei fallimenti di Reggio Emilia il presente comunicato. Le informazioni che seguono dimostrano che il tribunale ha proceduto **nel pieno rispetto della legge e delle aspettative economiche di tutti i creditori.**

-----

1) Il ricorso per concordato preventivo della Cmr depositato in cancelleria fallimentare in data 12 marzo 2012 prevede che alle spese di procedura siano destinati i seguenti importi:

Spese di procedura	2.500.000
Compenso attestatore	300.000
Compenso professionisti	1.250.000
Ulteriori spese	2.450.000
<b>Totale</b>	<b>6.500.000</b>

2) Il tribunale ha ammesso alla procedura di concordato la Cmr con decreto dell'11 aprile 2012, ordinando il deposito di euro 800.000,00 pari al 30% delle presumibili spese per la procedura stessa.

3) Nella relazione dei Commissari giudiziali depositata in cancelleria il 3 agosto 2012, a pagina 208 e seguenti, è mantenuto invariato il prospetto concernente le spese di procedura mentre sono incrementate le "Ulteriori spese" quantificate dalla società in Euro 2.450.000 e dai commissari in Euro 3.084.807 come da prospetto sotto riportato:

Descrizione	dal 12/03/2012	2013	2014	2015	2016
Compenso collegio sindacale	23.916,00	23.916,00	23.916,00	23.916,00	23.916,00
Società Revisione obbligatoria sul bilancio di CMR (Reconta	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ernest Young)					
Spese condominiali- manutenzione aree verdi	39.666,67	26.444,44	13.222,22	4.407,41	734,57
Spese agenzia o personale commerciale per vendita immobili	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
IMU Sedi	35.625,86	35.625,86	35.625,86	35.625,86	35.625,86
IMU Terreni e fabbricati	237.180,35	189.744,28	142.308,21	94.872,14	47.436,07
IMU Leasing	63.193,82	63.193,82	63.193,82	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>599.582,70</b>	<b>538.924,41</b>	<b>448.266,11</b>	<b>328.821,41</b>	<b>277.712,50</b>
Software per tenuta della contabilità	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Noleggio e manutenzione arredamenti	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Luce, gas, pulizia	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale</b>	<b>67.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Contratto "Service" con CMR Edile</b>	<b>430.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.097.082,70</b>	<b>679.924,41</b>	<b>539.266,11</b>	<b>419.821,41</b>	<b>348.712,50</b>
<b>TOTALE</b>					<b>3.084.807,12</b>

4) La proposta concordataria **formulata dalla Cmr**, contenente - come si è visto - **l'esatta predeterminazione delle spese di procedura**, è stata illustrata dai Commissari giudiziali nell'adunanza che si è svolta il 7 agosto 2012 ed il 24 settembre 2012;

5) All'esito, la proposta stessa è stata approvata dai creditori, avendo riportato il **voto favorevole del 68,17%** dei crediti ammessi al voto. L'unica opposizione promossa da Frantio Fondovalle Srl, che comunque non era stata fatta in punto di quantificazione delle spese di procedura, è stata respinta.

6) Il compenso ai Curatori fallimentari ed ai Commissari giudiziali è liquidato in base al decreto ministeriale n° 30 del 2012, sulla base dell'attivo realizzato (per i curatori) o inventariato (per i commissari), nonché del passivo accertato. Applicando le percentuali previste dal citato decreto ministeriale all'attivo ed al passivo della Cmr (rispettivamente pari ad euro 111.004.851 e a euro 149.468.962), si ottiene **l'importo minimo e quello massimo liquidabile in favore dei Commissari. Essi sono pari, rispettivamente, ad euro 634.014 e ad euro 1.743.691.**

7) Il citato d.m. prevede anche che la determinazione concreta del compenso tra il minimo ed il massimo sia fatta tenendo conto *«dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento [qui: del concordato preventivo], nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni».*

8) Con circolare n° 1 del 2012 la Sezione fallimentare di questo tribunale ha fissato un criterio applicativo generale in materia di quantificazione dei compensi ai curatori ed ai commissari giudiziali, stabilendo che - di regola - i compensi vengono liquidati nella misura del 75% del massimo, salvo che la procedura sia stata particolarmente complessa (nel qual caso il compenso può essere aumentato).

9) Con decreto n° 2030 del 28 novembre 2012 il tribunale, tenendo conto del minimo e del massimo liquidabile (euro 634.014 ed euro 1.743.691), ha attribuito ai Commissari il compenso finale di euro 1.300.000, pari ad euro 650.000 a testa. La quantificazione del compenso **è inferiore** rispetto a quanto previsto nel ricorso per concordato, approvato dai creditori, nel decreto ministeriale n° 30/2012 e nella circolare n° 1 del 2012.

Le ulteriori somme costituiscono i c.dd. accessori del compenso: 5% per il rimborso delle spese generali di studio (anche queste dovute ai sensi del citato d.m.), il contributo professionale e l'i.v.a.).

10) Il lavoro dei Commissari, oltre alla grande responsabilità che lo contraddistingue, **non è limitato alla fase ante omologata, ma prosegue anche successivamente alla completa esecuzione del piano stesso e quindi per almeno sette anni.**

11) I Commissari per svolgere l'incarico nel breve tempo a disposizione data l'urgenza e la complessità dei rapporti in essere, hanno utilizzato oltre ai mezzi e all'organizzazione dei rispettivi studi professionali, una società di revisione

**totalmente a loro spese** che per 4 mesi le ha affiancate nell'opera di revisione dei conti della società e delle sue numerose società partecipate. **Sempre a loro spese** si sono serviti di professionalità legali che hanno permesso di verificare i complessi contratti e situazioni pendenti (in materia societaria, amministrativa, bancaria e contrattuale) nonché hanno assistito i Commissari nel giudizio di omologa e nel giudizio di reclamo avanti la Corte d'Appello di Bologna.

12) Nel decreto di liquidazione il tribunale ha dato adeguata motivazione della congruità dell'importo liquidato rispetto all'opera svolta dai Commissari. Oltre ai motivi indicati nel decreto (cui si rimanda il lettore), possono essere aggiunte le seguenti ragioni:

(a) il passaggio di 157 dipendenti dalla Cmr alla Crm edile Srl è stato reso possibile grazie all'omologa del concordato, in quanto la Cmr edile Srl aveva condizionato l'affitto d'azienda all'omologazione della proposta concordataria;

(b) il rimborso del 50% del credito dei soci sovventori è stato reso possibile grazie all'omologa del concordato, in quanto anch'esso condizionato all'omologa predetta;

(c) **la percentuale di riparto** in favore dei creditori chirografari prevista dai commissari giudiziali (pari al 67,16% classe 1, pari al 52,79% classe 3 e 59,37% classe 3) **è stata stimata tenendo conto delle spese di procedura come quantificate nel ricorso concordatario** (col che, avendo il tribunale liquidato euro 1.300.000,00, anziché l'importo massimo liquidabile, la percentuale stessa è destinata a salire e non a diminuire, sempre - ovviamente - che il piano concordatario rimanga fattibile);

(d) è poi evidente che - poiché il compenso doveva essere liquidato tenendo conto *«dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento [qui: del concordato preventivo], nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni»* - per le ragioni or ora spiegate, il tribunale, pur non attribuendo ai Commissari giudiziali il massimo (come pure avrebbe potuto fare), ha ritenuto di non poter liquidare il minimo di legge;

(e) da ultimo il lavoro dei commissari giudiziali anteriore all'omologa è stato reso **in condizione d'urgenza**. I commissari, a seguito del sisma del 20 e del 29 maggio 2012, hanno dovuto provvedere alla nuova stima ed al nuovo calcolo del valore di molti immobili presenti in Cmr e nelle società controllate.

### **Conclusioni**

In base alle informazioni sopra riportate, e contrariamente a quanto divulgato da organi di stampa e da TV locali, è agevole osservare che:

(i) i commissari giudiziali hanno ottenuto quanto spettava loro per legge e comunque meno di quanto prevedeva il piano concordatario proposto dalla Cmr ed approvato dai creditori;  
(ii) non c'è stata alcuna sottrazione di risorse destinate ai creditori per provvedere al pagamento del compenso predetto;  
(iii) alcuni articoli di stampa, servizi televisivi e blog hanno riportato dati non veritieri con contenuto diffamatorio (al riguardo i componenti della Sezione fallimentare si riservano di far valere i propri diritti in tutte le sedi ritenute opportune);  
(iv) quanto alle ulteriori illazioni (anch'esse aventi carattere diffamatorio) circa le modalità di nomina dei curatori e dei commissari giudiziali e circa i criteri di liquidazione dei compensi (modalità che, secondo blog, articoli di stampa e servizi televisivi, sarebbero connesse ad interessi, non meglio identificati, dei giudici di questo tribunale), si rappresenta che: (a) le nomine vengono pubblicate sul sito [www.fallimentireggioemilia.com](http://www.fallimentireggioemilia.com); (b) i compensi a qualunque titolo pagati in procedure fallimentari vengono resi pubblici mediante i rapporti riepilogativi previsti dalla legge fallimentare (ex articolo 33 ultimo comma), che sono pubblicati nel registro delle imprese.

**Il presidente della sezione fallimentare**  
**Rosaria Savastano**

**Il giudice delegato**  
**Luciano Varotti**

**Il giudice**  
**Giovanni Fanticini**